

Gianmarco Palmieri

**Riflessioni sulla reclusione politica nello Stato pontificio
attraverso i «Quaderni dal Forte» di Marcello Tedeschini**

*Reflections on Political Imprisonment in the Papal States
through Marcello Tedeschini's "Fort Notebooks"*

SOMMARIO: 1. Il «sottosistema» della giustizia politica - 2. I «Quaderni dal Forte» di Marcello Tedeschini - 3. Conclusione. Alcune riflessioni sul metodo di ricerca.

ABSTRACT: The present essay aims to reconstruct the functioning of the political repression system in the Papal States, during the Restoration. After analyzing the typical offences which fell under the category of "lese-majeste" and the characteristics of the process for this type of crime, the essay focuses on the sentence execution phase. In particular, the main elements of political detention will be analyzed through the examination of Marcello Tedeschini's notebooks: a precious witness, still unpublished, of an unknown protagonist of the Italian Risorgimento, who was sentenced to 4 years of imprisonment in the Forte Sangallo of Civita Castellana.

KEYWORDS: lese-majesty, political imprisonment, Marcello Tedeschini.

«La giustizia, la ragione, la fede
è mantenuta sempre al potente, al ricco,
e tale non essendo lo scrivente,
fu quattro anni condannato»
M. Tedeschini, *Quaderno delle petizioni*

1. Il «sottosistema» della giustizia politica

Nello Stato pontificio¹, come in molti altri Stati europei, il periodo della Restaurazione fu caratterizzato da una profonda instabilità politica. Le idee liberali e democratiche erano ormai definitivamente penetrate all'interno di un sistema sociale ancora strutturato secondo gli schemi di Antico Regime. Alcune frange della popolazione, espressione prevalentemente dei ceti più abbienti, diedero vita a gruppi politici organizzati, alla cui attività devono essere ascritti i numerosi tentativi di sovvertimento dell'ordine costituito che caratterizzarono i decenni successivi al Congresso di Vienna². La reazione dello Stato ai movimenti insurrezionali si articolava su due livelli distinti, che rispecchiavano la duplice natura, spirituale e temporale, del potere dei pontefici. In primo luogo, infatti, si ricorreva agli strumenti universali del diritto penale canonico, di cui il Papa disponeva in quanto vertice della Chiesa cattolica romana. Così, ad esempio, Gregorio XVI emise un provvedimento di scomunica nei confronti di coloro che avevano preso parte ai moti rivoluzionari che nel 1831 portarono all'instaurazione del Governo provvisorio delle Province Unite, di cui si parlerà approfonditamente più avanti³. In secondo luogo, intervenivano le istituzioni secolari dello

¹ Sulla storia di Roma e dello Stato pontificio, con specifico riferimento al periodo storico oggetto del presente contributo, si veda: M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, XIV, Torino 1978; P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982; F. Bartoccini, *Roma nell'Ottocento*, Roma 1985; H. Gross, *Rome in the Age of Enlightenment. The post-Tridentine Syndrome and the Ancient Regime*, Cambridge 1990 (trad. it.: *Roma nel Settecento*, Roma-Bari 1990).

² Sull'associazionismo segreto e i moti rivoluzionari nello Stato pontificio di primo Ottocento, si veda: D. Spadoni, *La cospirazione di Macerata del 1817 ossia il primo tentativo patriottico italiano dopo la Restaurazione*, Macerata 1895; A. Ottolini, *La carboneria dalle origini ai primi tentativi insurrezionali (1797-1817)*, Modena 1936; R. Esposito, *Pio VII e le società segrete*, in G. Spinelli (cur.), *Pio VII Papa benedettino nel bicentenario della sua elezione*, Atti del Congresso storico internazionale, Cesena-Venezia, 15-19 settembre 2000, Cesena 2003, pp. 619-668.

³ La scomunica venne disposta con Bolla del 21 giugno 1832, il cui testo integrale è riportato in *Bullarii romani continuatio summorum Pontificum Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Pii VIII, et Gregorii XVI*, Tomo XIX, Roma 1857, pp. 117-119: «... declaramus, eos e Nostris subditis, qui Anconae rebellionem, defectionem, ac regiminis immutationem, violationemque patrimonii beati Petri principis apostolorum procurarunt, et supremam

Stato della Chiesa⁴ che, al pari di quanto avveniva negli altri ordinamenti coevi, erano dotate di appositi poteri speciali per la repressione dei reati politici, a partire dalla fase delle attività di Polizia⁵ fino a quella dell'esecuzione delle pene,

jurisdictionem in Pontificiae ditionis provinciis ac locis Nobis et Romanae Ecclesiae competentem, usurpare, perturbare, retinere, et vexare variis modis praesumunt, vel contra ecclesiasticam immunitatem et adversus Ecclesiae, hujusque sanctae Sedis jura etiam temporalis, vel eorum aliqua, sub quolibet praetextu, ac quovis modo perpetrarunt, vel mandata, seu auxilium in eum finem praestiterunt, vel contra pontificios milites arma tulerunt, vel seditions, defectionemque latius disseminare nituntur, quocumque demum iidem gradu, titulo, officio, deputatione designentur, majorem excommunicationem, aliasque censuras ac poenas ecclesiasticas a sacris canonibus, apostolicis constitutionibus, et generalium conciliorum, Tridentini praesertim (sess. 22 cap. 11 de reformation) decretis inflictas incurrisse, et si opus est, eos de novo excommunicamus, nec a censuris hujusmodi a quopiam, nisi a Nobis, seu a Romano pontifice pro tempore esistenti (praeterquam in mortis articulo, et cum reincidentia in easdem censuras eo ipso quo convaluerint) absolvi ac liberari possint: ac insuper inhabiles, et incapaces eos esse declaramus, qui absolutionis beneficium consequantur, donec omnia quomodolibet attentata retractaverint, et improbaverint, et debitam, pro temporum ac personarum conditione, satisfactionem Ecclesiae, ac Nobis et huic sanctae Sedi in praemissis praestiterint». Contenuto analogo avevano gli atti con cui, pochi anni prima, Pio VII (*Bullarii romani continuatio*, cit., Tomo XV, pp. 446-448) e Leone XII (*Bullarii romani continuatio*, cit., Tomo XVI, pp. 345-355) avevano disposto la *damnatio* nei confronti delle società segrete, in particolare della Carboneria e della Massoneria.

⁴ Sulle istituzioni politiche e giudiziarie dello Stato pontificio, si veda: G. Lunadoro, *Relatione della Corte di Roma e de' riti da osservarsi in essa e de' suoi Magistrati et Offitij con la loro distinta giurisdizione*, Padova 1650; G.B. De Luca, *Relatio Curiae Romanae forensis eiusque Tribunalium et Congregationum*, in Id., *Theatrum veritatis et iustitiae*, XV, parte II, Roma 1673; A. Villetti, *Pratica della Curia romana che comprende la giurisdizione de' Tribunali di Roma e dello Stato; e l'Ordine giudiziario che in essi si osserva*, Roma 1781; G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, 109 voll., Venezia 1840-1879; M. Pujos, *De la législation civile, criminelle et administrative des États pontificaux*, Paris 1862; A. Ademollo, *Le giustizie a Roma dal 1674 al 1739 e dal 1796 al 1840*, Roma 1881; V. Lamantia, *Storia della legislazione italiana: Roma e stato romano*, I, Torino 1884; J. Spizzichino, *Magistrature dello Stato Pontificio (476-1870)*, Lanciano 1930; N. Del Re, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma 1970; P. Alvazzi del Frate, *Le istituzioni giudiziarie degli 'Stati Romani' nel periodo napoleonico (1808-1814)*, Roma 1990; M. Calzolari, M. Di Sivo, E. Grantaliano (curr.), *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio. Ne delicta remaneant impunita*, Roma 2001; I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Milano 2007; M. R. Di Simone (cur.), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Roma 2011.

⁵ Proprio in quegli anni, il settore della tutela dell'ordine pubblico e del controllo del territorio era stato completamente riformato e modernizzato, superando l'antico sistema fondato sulla centralità dei tribunali, ognuno dei quali era dotato di un proprio corpo autonomo di «birri», ed istituendo un'unica Direzione Centrale di Polizia, che garantiva maggiore efficacia ed uniformità nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite. Sul punto, si veda: L. Cajani (cur.), *Criminalità e polizia nello Stato pontificio (1770-1820)*, numero monografico di «Archivi e cultura», XXX (1997); M. Calzolari, E. Grantaliano, *La Polizia pontificia: rapporti tra centro*

passando per il processo.

Per tali ragioni, per poter comprendere appieno il significato della pena detentiva nei reati politici (che costituisce l'oggetto del presente contributo), è necessario prendere in considerazione il «sottosistema»⁶ della giustizia politica nella sua interezza, iniziando dalla natura giuridica che la dottrina criminalistica dello Stato pontificio attribuiva a questa categoria di reati.

Sul punto, come su molte altre questioni di diritto criminale, l'elaborazione dei giuristi pontifici⁷ era piuttosto arretrata, in quanto ancora legata a categorie giuridiche ormai obsolete⁸. Mentre all'interno dei codici penali dei principali ordinamenti europei si iniziava a dare contezza dell'avvenuta scissione fra la figura del sovrano e l'apparato statale di cui costui era posto al vertice e, di conseguenza, si iniziava a distinguere fra i reati contro la persona del sovrano e quelli contro la sicurezza dello Stato⁹, la trattatistica dello Stato pontificio, rimasta

e periferia nello Stato ecclesiastico, in P. Boutry, F. Pitocco, C. M. Travaglini (curr.), *Roma negli anni di influenza e dominio francese 1798-1814. Rotture, continuità, innovazioni tra fine Settecento e inizi Ottocento*, Napoli 2000, pp. 65-83; C. Lucrezio Monticelli, *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Soveria Mannelli 2012.

⁶ Con l'espressione «sottosistema», la cui paternità è da attribuire a Giovanni Fiandaca, si intende uno specifico settore del diritto penale che, grazie ad un cospicuo numero di misure normative sostanziali e processuali, assume una propria autonomia all'interno dell'ordinamento. L'espressione si ritrova in diversi lavori del giurista, tra cui G. Fiandaca, *Relazione introduttiva*, in M. Donini (cur.), *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare. Atti del convegno. Modena, 14-15 dicembre 2001*, Milano 2003, p. 6. Per un approfondimento sul concetto si rinvia a G. Losappio, *Il sottosistema nel diritto penale. Definizioni e ridefinizione*, in «L'Indice penale», VIII (2005), n. 1, pp. 3-25.

⁷ Sull'evoluzione storica della natura del reato politico, si veda: M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974; F. Colao, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, Milano 1986; L. Scatena, *Le società segrete tra lesa maestà e reato politico nella seconda Restaurazione pontificia*, in M. R. Di Simone (cur.), *La giustizia dello Stato pontificio*, cit., pp. 305-317.

⁸ Per un approfondimento sulla dottrina giuridica dello Stato pontificio, e in particolar modo quella penalistica, nel XIX secolo, si veda: A.P. Bidolli, *Contributo alla storia dell'Università di Roma. La Sapienza durante la Restaurazione*, in «Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma», XIX-XX (1979-1980), pp. 71-110; J. Vernacchia-Galli, *L'Archiginnasio romano secondo il diario del Prof. Giuseppe Settele (1810-1836)*, Roma 1984; F. Gasnault, *La réglementation des Universités pontificales au XIX siècle*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge-Temps modernes», XCVI (1984), pp. 177-237; P. Alvazzi del Frate, *La formazione dei giuristi nella Roma napoleonica: la Facoltà di giurisprudenza della Sapienza*, in «Roma moderna e contemporanea», II (1994), pp. 91-104; M. Sbriccoli, *Giuseppe Giuliani criminalista. Elementi per una biografia*, in S. Vinciguerra (cur.), *I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI*, cit., pp. CCLIX-CCXCIII; L. Moscati, *La Facoltà legale e la scienza giuridica della Restaurazione*, in «Annali di storia delle università italiane», IV (2000), pp. 77-94.

⁹ La differenza si può cogliere facilmente mettendo a confronto, per esempio, l'art. 84 del

ancorata alla concezione di Antico Regime della sovranità regia, considerava l'apparato statale una mera *longa manus* del monarca, priva di una propria autonomia funzionale. Da ciò conseguiva che tutti quei comportamenti volti a ledere l'autorità sovrana (sia nella figura stessa del re, sia nel suo apparato di governo) erano riconducibili nell'unica vasta categoria dei delitti di lesa maestà¹⁰. Fra il re e i sudditi si instaurava un rapporto sinallagmatico: il re aveva il compito di salvaguardare l'incolumità dei consociati, mentre questi ultimi in cambio gli

Regolamento dei Delitti e delle Pene dello Stato pontificio («Sono puniti colla morte di esemplarità coloro che promuovono, o sostengono la sedizione, o insurrezione contro il Sovrano e il Governo, con arruolamento d'uomini, raccolta d'armi e munizioni, divulgazioni di stampe, o scritti eccitanti alla ribellione») con l'art. 2, sez. II, del Codice penale francese del 1791 («Toutes conspirations ou complots tendant à troubler l'État par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres, ou contre l'exercice de l'autorité légitime, seront punis de mort»).

¹⁰ Questa era l'impostazione maggioritaria fra i criminalisti pontifici dell'800, che sostanzialmente ricalcavano le argomentazioni dei grandi giuristi dell'età moderna, quali Prospero Farinacci, Tiberio Deciani e Giulio Claro. Ad esempio, Luigi Cremani, insistendo sul concetto per cui la prerogativa principale dell'autorità sovrana era la capacità di creare diritto, inquadrava i reati di lesa maestà in questi termini: «Quod quidem jus [condendi leges] caeteris omnibus praestantius esse constat, ut qui eo gaudet, vere imperet, eique caeteri obediant; qui autem ita imperantem violant, ipsam reipublicae majestatem violare quodammodo censeantur» (L. Cremani, *De jure criminali libri tres. Volumen Unicum*, Firenze 1848, p. 240).

Profili di maggiore modernità sono rinvenibili nell'opera di Filippo Maria Renazzi, il quale viene da molti (ma non da tutti) considerato uno dei pochi esponenti dell'illuminismo giuridico nello Stato della Chiesa. Egli, infatti, utilizzava la categoria generale di delitti «quibus Reipublicae tranquillitas pertubatur», all'interno dei quali era possibile distinguere fra i delitti di lesa maestà *stricto sensu* e i delitti contro l'ordinamento statale. Fra i primi rientravano tutti quei comportamenti volti a delegittimare la figura del sovrano, come il vilipendio o il c.d. libello famoso; fra i secondi, invece, erano ricompresi i reati commessi da chi voleva sovvertire l'ordinamento statale nel suo complesso, promuovendo o partecipando a sedizioni e tumulti. Era evidente, quindi, uno iato fra la figura del sovrano e l'apparato statale: quest'ultimo godeva di una propria autonomia funzionale rispetto al primo.

Sulla figura e il pensiero giuridico di Renazzi si veda: F. Cancellieri, *Elogio dell'avvocato Filippo Maria Renazzi*, Roma 1809; F. Ranalli, *Filippo Maria Renazzi giureconsulto*, in *Vite di romani illustri*, I, Roma 1889, pp. 87-98; E. Bernabei, *L'opera di un riformatore romano. Per il centenario di Filippo Maria Renazzi*, in «La Rassegna nazionale», XXX (1908), pp. 146-150; M.R. Di Simone, *L'influenza di Beccaria nello Stato pontificio: il trattato di Filippo Maria Renazzi*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXXVII (2014), pp. 365-398; Ead., *Renazzi, Filippo Maria*, in I. Birocchi e altri, *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., Bologna 2013, II, pp. 1669-1670; M.R. Di Simone, C. Frova, P. Alvazzi del Frate (curr.), *Filippo Maria Renazzi. Università e cultura a Roma tra Settecento e Ottocento*, Bologna 2019, e in particolare, al suo interno, sul tema specifico dei reati di lesa maestà, L. Scatena, *L'elaborazione teorica del delitto politico nel pensiero di Renazzi*, pp. 186-192.

dovevano ubbidienza. Di conseguenza, come osservava Giuseppe Giuliani¹¹: «Ogni cittadino deve amore e rispetto al Governo, e deve astenersi da qualunque atto esterno suscettibile di atterrarlo o di scemarne la forza: atto che costituisce una lesione della maestà della Nazione o del Principe che la rappresenta»¹².

Si trattava, evidentemente, di una categoria giuridica dai confini piuttosto evanescenti, con pericolose conseguenze dal punto di vista della certezza del diritto. Scriveva in proposito Otto Kirchheimer, autore del celebre saggio *Political Justice*, che, a 60 anni dalla prima pubblicazione, è ancora uno dei punti di riferimento per la storiografia che si interessa al tema: «To call political offense every action which offends the vital interests of the community is a blank check for the power holder who actually determines where these needs begin and end»¹³.

I giuristi, tuttavia, avevano individuato alcune fattispecie tipiche di lesa maestà, fra cui la più grave era la c.d. «perduellione», che Renazzi, riprendendo un celebre passo di Ulpiano, paragonava al sacrilegio: «Ut enim sacrilegus est qui divina, et publica sacra violat; ita pro sacrilego quodammodo haberi debet qui aliquid in Principem molitur, cujus sacrosanta existimatur esse persona»¹⁴. All'interno dell'ampia cornice della perduellione rientravano tutte quelle fattispecie di reato consistenti in atti di violenza «contro la Nazione od il Principe, intrapresi armata mano e con deliberata volontà di distruggere la forma costituita di Governo»¹⁵. Tra questi vi erano la prodizione, la concitazione alla ribellione o al tumulto, il collegio illecito ecc. La particolare pericolosità che l'ordinamento attribuiva a questa categoria di delitti risiedeva nel fatto che, qualora la perduellione avesse avuto buon esito e, consequenzialmente, l'ordinamento statale fosse stato effettivamente sovvertito, il reo avrebbe ragionevolmente potuto sperare nell'impunità, in quanto sarebbe venuto meno l'interesse pubblico a punirlo. Per questo motivo, «La pena, perdendo la sua efficacia a delitto

¹¹ Su Giuseppe Giuliani, avvocato e professore di diritto criminale all'Università di Macerata, la letteratura è piuttosto scarna, nonostante sia stato fra i principali esponenti della dottrina criminalistica pontificia del XIX secolo. Si rinvia a tal proposito a M. Sbriccoli, *Giuseppe Giuliani*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», cit., LVI, pp. 734-740, e alla bibliografia ivi citata.

¹² G. Giuliani, *Istituzioni di Diritto Criminale col Commento della Legislazione Gregoriana*, II ed., II, Macerata 1841, p. 21.

¹³ O. Kirchheimer, *Political Justice: The Use of Legal Procedure for Political Ends*, Princeton 1961, p. 27.

¹⁴ F.M. Renazzi, *Elementa Juris Criminalis*, IV ed., IV, Siena 1794, p. 206.

¹⁵ G. Giuliani, *Istituzioni di Diritto Criminale*, cit., p. 17.

compiuto, deve raddoppiare la sua forza sull'attentato»¹⁶, in aperta violazione del moderno principio di offensività della condotta criminosa.

Vi era, infine, una vasta serie di delitti, che Giuliani definiva di «lesa venerazione»¹⁷, consistenti in atti irriverenti nei confronti del sovrano, come la diffusione di testi ingiuriosi o la deturpazione di simboli e stemmi raffiguranti l'autorità regia. Comportamenti indubbiamente meno lesivi dell'ordine pubblico, ma che comunque denotavano in chi li commetteva una certa predisposizione all'insubordinazione e che, di conseguenza, erano meritevoli di copertura penale.

Da questa concezione della natura sostanziale dei reati politici discendevano importanti conseguenze sul piano processuale, che conferivano al processo politico delle caratteristiche del tutto peculiari rispetto alle procedure ordinarie. Scriveva Jacques Vergès: «La distinzione fondamentale che determina lo stile del processo penale è l'atteggiamento dell'accusato di fronte all'ordine pubblico. Se lo accetta, il processo è possibile e costituisce un dialogo tra l'accusato che spiega il proprio comportamento ed il giudice i cui valori vengono rispettati. Se invece lo rifiuta, l'apparato giudiziario si disintegra: siamo allora al processo di rottura»¹⁸.

Questo diverso atteggiamento delle istituzioni giudiziarie nei confronti della posizione del reo politico emerge in maniera chiara dalla ricostruzione della legislazione pontificia in merito. Fino all'entrata in vigore del Regolamento Organico e di Procedura Criminale nel 1832¹⁹, i delitti di lesa maestà venivano nella

¹⁶ Ivi, p. 26.

¹⁷ Vi erano poi autori, quali Raffaele Ala, che consideravano delitti di lesa maestà qualsiasi illecita interferenza nelle prerogative del sovrano. Pertanto, rientravano in questa categoria anche la diserzione alla milizia o la falsificazione della moneta. Cfr. sul punto R. Ala, *Il foro criminale*, VII, Roma 1826, pp. 279 e ss. Questa concezione così estesa della sovranità era tuttavia stata già ridimensionata dalla maggioranza della dottrina, che, come visto, faceva per lo più coincidere i reati di lesa maestà con quelle condotte ispirate esclusivamente da finalità politiche. Sulle conseguenze di questa mutata impostazione, si veda *infra* par. 3.

¹⁸ J. Vergès, *Strategia del processo politico*, trad. it. C. Lusignoli, Torino 1969, p. 15.

¹⁹ Sui Regolamenti penali di Gregorio XVI, si veda: L. Fioravanti, *Un codice penale tra Restaurazione e suggestioni liberali. Il Regolamento Gregoriano del 1832*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXIII (1993), pp. 105-127; S. Vinciguerra (cur.), *I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova 2000. In generale, sulla codificazione del diritto penale nello Stato pontificio, si veda: M.R. Di Simone, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio della Restaurazione*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVI (2007), pp. 347-390; Ead., *Progetti di codice penale nello Stato pontificio di Pio IX*, in G. Diurni, P. Mari, F. Treggiari (curr.), *Per saturam. Studi per Severino Caprioli*, Spoleto 2008, I, pp. 321-351.

maggior parte dei casi giudicati dinanzi a commissioni speciali²⁰. Si trattava di collegi giudicanti composti prevalentemente da alti ufficiali militari che venivano dotati di invasivi poteri inquisitoriali, esercitati in assenza di una procedura codificata e senza che agli imputati venisse garantito un effettivo diritto di difendersi in giudizio²¹. Il suddetto Regolamento introdusse per la prima volta una disciplina speciale per i processi in materia di delitti di lesa maestà, attribuendone la competenza al Tribunale della Sacra Consulta²², l'organo posto al vertice della gerarchia giurisdizionale dello Stato²³.

Sommarietà ed irritualità dei processi lasciavano intendere la vera finalità dell'attività giurisdizionale, che non era quella di accertare la commissione di un fatto penalmente rilevante, bensì quella di perseguire un oppositore politico che, in quanto tale, rappresentava una minaccia per la tenuta stessa dell'ordinamento e, pertanto, doveva esserne escluso.

Coerentemente, anche la comminazione delle sanzioni penali doveva

²⁰ Seguendo questa procedura vennero giudicati, ad esempio, i fatti relativi all'attentato del 1826 nei confronti del Cardinale Rivarola, il quale a sua volta aveva presieduto una commissione speciale che condannò 514 persone sospettate di far parte della Carboneria. Sul punto, si veda: M. Perlini, *I processi politici del cardinale Rivarola*, Mantova 1910; C. Latini, *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Firenze 2010; Ead., *Il processo criminale gregoriano in materia di lesa maestà. La concessione dello Statuto, le ipotesi di riforma e il ritorno alle commissioni straordinarie*, in M.R. Di Simone (cur.), *La giustizia dello Stato pontificio*, cit., pp. 267-277.

²¹ La possibilità di nominare un proprio difensore di fiducia era, infatti, subordinata alla preventiva approvazione della commissione giudicante. Tale principio venne confermato anche nell'art. 558 del Regolamento Organico e di Procedura Criminale per la procedura relativa ai reati di lesa maestà.

²² Sull'evoluzione storica delle funzioni attribuite alla Sacra Consulta, si veda M. Calzolari, E. Grantaliano, *Lo Stato pontificio tra Rivoluzione e Restaurazione: istituzioni e archivi (1798-1870)*, Roma 2003, pp. 157-184.

²³ Alla disciplina del processo per i reati di lesa maestà erano dedicati gli articoli 555 e seguenti del Regolamento Organico e di Procedura Criminale. Si trattava di una procedura estremamente rapida e sommaria: l'accusato veniva tradotto a Roma e portato al cospetto della Corte; il Presidente del Tribunale, dopo una circostanziata esposizione del fatto, interrogava l'accusato in presenza dell'Avvocato dei poveri (come detto, la possibilità di nominare un Avvocato di fiducia dipendeva dall'approvazione dello stesso Tribunale); interveniva poi il Procuratore fiscale generale che esprimeva le proprie osservazioni su cui l'Avvocato aveva possibilità di replica scritta o orale. Conclusa l'udienza, l'accusato veniva ricondotto in carcere e la Corte si riuniva per deliberare. La sentenza era pronunciata a maggioranza dei voti del collegio ed era inappellabile, tranne che nel caso, invero molto raro, di condanna a morte disposta non all'unanimità dei giudicanti. In quest'ultima circostanza, si dava luogo ad un giudizio di revisione dinanzi ad un diverso collegio del medesimo Tribunale, che doveva concludersi in non più di cinque giorni e a cui l'accusato non aveva diritto di partecipare.

rispondere al medesimo interesse. Se in Europa si stava rapidamente diffondendo l'idea per cui, al fianco delle classiche funzioni di retribuzione (*punitur quia peccatum est*) e di deterrenza (*punitur ne peccetur*), la pena doveva altresì aspirare all'emenda del reo e al suo reinserimento sociale (e il modello penitenziario di carcere²⁴ rappresentava lo strumento più idoneo per raggiungere tali scopi), il sottosistema della giustizia politica, proprio a causa delle caratteristiche fin qui analizzate, rimaneva sostanzialmente estraneo a tale rinnovata concezione. In tal senso, presupposto fondamentale per la buona riuscita del processo rieducativo è il riconoscimento da parte del reo dell'antigiuridicità della propria condotta. Questa propensione al ravvedimento, tuttavia, è difficile da riscontrare nei rei politici i quali, a differenza degli autori di reati comuni, considerano la propria condotta non soltanto lecita, ma addirittura doverosa, in quanto diretta contro un ordinamento ritenuto privo di legittimità. Pertanto, il trattamento sanzionatorio dei condannati politici, nei confronti dei quali ogni tentativo di emenda sarebbe vano, o quanto meno eccessivamente oneroso, doveva essere principalmente indirizzato alla loro inibizione, in modo da porli nelle condizioni di non poter più attentare alla tenuta dell'ordinamento. La funzione tendenzialmente rieducativa della pena detentiva doveva lasciare il passo a quella special-preventiva c.d. «negativa» consistente nella neutralizzazione dell'offensività del reo, attraverso la sua esclusione materiale e morale dal resto del corpo sociale.

Da queste premesse teoriche discendevano numerose conseguenze pratiche circa l'esecuzione materiale delle sentenze di condanna per reati di lesa maestà. In primo luogo, la funzione di emarginazione riservata alla reclusione politica si evince già solo dall'analisi dei luoghi di pena. Mentre, infatti, le carceri pontificie²⁵ per i reati comuni non erano istituzioni «totalizzanti», in quanto

²⁴ Sulla nascita e la diffusione del penitenziario, la bibliografia, sia italiana che estera, è assai vasta. Fra le opere principali si segnalano: G. Rusche, O. Kirchheimer, *Punishment and social structure*, New York 1939; G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in «Storia d'Italia», V, Torino 1973, pp. 1903-1998; M. Foucault, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Parigi 1975; D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Bologna 1977; M. Ignatieff, *Le origini del penitenziario: sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese (1750-1850)*, Milano 1982; R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia. Dalla fine del Cinquecento all'Unità*, Roma 1984; A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano 1988; J. G. Petit, *Ces peines obscures: la prison pénale en France: (1780-1875)*, Parigi 1990; A. Capelli, *Il carcere degli intellettuali. Lettere di italiani a Karl Mittermaier*, Milano 1993; G. Tessitore, *L'utopia penitenziaria borbonica. Dalle pene corporali a quelle detentive*, Milano 2002.

²⁵ Sul sistema carcerario in generale e sui singoli istituti detentivi nello Stato pontificio si veda: G. B. Scanarolo, *De visitatione carceratorum*, 3 voll., Roma 1675; L. Pianciani, *Saggio sulla riforma delle prigioni nello Stato Pontificio*, Bologna 1847; V. Paglia, «La pietà dei carcerati». *Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII*, Roma 1980; C. C. Fornili, *Delinquenti e carcerati a Roma alla metà del '600. Opera dei Papi nella riforma carceraria*, Roma 1991; L. Cajani, *Sorvegliare e redimere: la*

profondamente interconnesse con il mondo esterno, sia perché inserite all'interno del contesto urbano, sia perché quotidianamente frequentate da personale esterno che garantiva i servizi essenziali ai detenuti²⁶, i reclusori politici, invece, erano solitamente collocati all'interno di fortezze militari circondate da alte mura, strutturalmente isolate dall'ambiente circostante.

Nel corso dell'800, il ricorso alla reclusione in un forte rappresentò uno dei principali strumenti utilizzati dall'ordinamento pontificio per contrastare il crescente fermento politico di stampo liberale che serpeggiava fra la popolazione e reprimere i numerosi tentativi insurrezionali che, con sorti alterne, minavano la stabilità interna dello Stato²⁷.

2. I «Quaderni dal Forte» di Marcello Tedeschini

Numerose informazioni in merito alle prassi carcerarie invalse presso i reclusori politici dello Stato pontificio si possono ricavare dalle memorie e dai diari degli stessi condannati. Molti di questi documenti sono stati pubblicati dagli stessi autori, una volta riacquisita la libertà²⁸; altri sono stati rinvenuti negli

casa di correzione di S. Michele a Ripa di Roma (secoli XVIII e XIX), in L. Cajani (cur.), *Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, Milano 1997, pp. 115-139; L. Antonielli (cur.), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'Antico Regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli 2006, e al suo interno in particolare: M. Di Sivo, *Sulle carceri dei tribunali penali a Roma: Campidoglio e Tor di Nona*, pp. 9-22, E. Grantaliano, *Le carceri Nuove (1658-1883)*, pp. 23-48 e M. Calzolari, *La casa di detenzione alle Terme diocleziane di Roma*, pp. 49-78; C. Lucrezio Monticelli, *La nascita del carcere femminile a Roma Tra XVIII e XIX secolo*, in «Studi Storici», XLVIII (2007), n. 2, pp. 447-476; R. Benedetti, *Dalla galera all'Ergastolo. Storia del carcere per ecclesiastici criminali*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», LXXXI (2012), pp. 15-69; C. Lucrezio Monticelli (cur.), *Dialoghi sul carcere: sguardi, modelli, esperienze dal Settecento ad oggi*, numero monografico de «Giornale di Storia», XXXVIII (2021), e al suo interno in particolare: Ead., *Prigioni e rappresentazioni: il modello romano di carcere in prospettiva storica*, pp. 1-9, L. Coccoli, *Perché il colpo passi la pelle. La casa di correzione del San Michele nel suo tempo*, pp. 1-21, R. Benedetti, *Dell'Ergastolo o Pia Casa di penitenza e correzione in Corneto: storia di un carcere dimenticato (1627-1874)*, pp. 1-64, M. R. Caforio, *Il Reclusorio dei Discoli, poi Stabilimento correzionale di Bologna, tra tradizione detentiva papale e influenze europee (1822-1859)*, pp. 1-13.

²⁶ Sul punto, si veda M. Gibson, *Italian Prisons in the Age of Positivism, 1861-1914*, Londra 2019, p. 11.

²⁷ Sulle carceri politiche nell'Italia del XIX secolo, si veda il recente studio di E. Bacchin, *Political prisoners of the Italian Mezzogiorno. A Transnational Question of the Nineteenth Century*, in «European History Quarterly», IV (2020), pp. 625-649.

²⁸ Fra questi, si veda: V. di Tergolina, *Quattro anni nelle prigioni del Santo Padre*, Torino 1860; P. Ripari, *Pietro Ripari al Cardinale Antonelli*, Milano 1860; Gisa, *Le prigioni di Paliano, o, i detenuti politici nello Stato Pontificio*, Siena 1860; J. B. Charles Paya, *Un prisonnier du Pape*, Parigi 1861; Id.,

archivi e dati alle stampe solo in un secondo momento²⁹. Ancora inediti sono i due quaderni di Marcello Tedeschini (il «Quaderno delle petizioni» e il «Quaderno delle lettere»), rilegati in un unico volume conservato presso l'Archivio del Museo Centrale del Risorgimento³⁰, in cui l'autore ha riunito gran parte della corrispondenza da lui inviata nel corso degli anni di prigionia trascorsi nel Forte Sangallo di Civita Castellana³¹. Le missive raccolte nei quaderni hanno il contenuto più vario e sono dirette ai destinatari più eterogenei: suppliche rivolte a papa Gregorio XVI, affinché gli concedesse la grazia, o quanto meno convertisse la reclusione cui era stato condannato in una diversa pena meno afflittiva; richieste di informazioni al proprio avvocato sullo stato del processo; petizioni indirizzate al direttore del Forte o ad altre autorità competenti in materia carceraria, in cui venivano rappresentati gli abusi e le atrocità della reclusione, e così via. Attraverso lo studio di questi documenti è possibile ottenere informazioni non solo sul funzionamento in concreto dell'amministrazione della giustizia nello Stato pontificio, ma anche, ed è quello che in questa sede maggiormente interessa, sul trattamento carcerario riservato ai detenuti del Forte.

Marcello Tedeschini era un piccolo mercante di bestiame originario di Frattaguida, nell'allora Legazione di Orvieto³², che nella notte fra il 17 e il 18 aprile

Les cachots du Pape, Parigi 1864.

²⁹ Fra questi si segnalano le memorie di Pacifico Giulini, note già alla storiografia di inizio Novecento. Sul punto, si veda: G. Spadoni, *I martiri marchigiani del Forte di Civita Castellana*, in «Archivio marchigiano del risorgimento», I (1906), n. 1, pp. 33-42; D. Spadoni, *Una trama e un tentativo rivoluzionario nello Stato Romano*, Roma-Milano 1910; D. Spadoni, G. Spadoni, *Uomini e fatti delle Marche nel risorgimento italiano*, Macerata 1927; A. M. Ghisalberti, *I reclusi di Civita nelle «Memorie» di Pacifico Giulini*, in «Rassegna Storica del Risorgimento», XXVII (1940), nn. 7-8, pp. 707-754 e nn. 9-10, pp. 829-895.

³⁰ Museo Centrale del Risorgimento, Roma (d'ora in avanti MCRR), ms. 262.

³¹ Edificato su ordine di Papa Alessandro VI a cavallo fra il XV e il XVI secolo e originariamente adibito a residenza privata del pontefice, il Forte Sangallo, che prese il nome dall'architetto che ne realizzò il progetto, Antonio da Sangallo il Vecchio, nel XIX secolo venne riadattato alla funzione di carcere deputato alla reclusione dei condannati politici; funzione che svolse in maniera esclusiva fino al 1849, quando venne occupato dall'esercito francese, e che gli valse l'appellativo di «Bastiglia dello Stato pontificio».

³² L'organizzazione amministrativa del territorio subì numerose riforme nel corso del XIX secolo. Un importante studio a riguardo è ancora P. Castellano, *Lo Stato pontificio ne' suoi rapporti geografici, storici, politici secondo le ultime divisioni amministrative, giudiziarie ed ecclesiastiche*, Roma 1837. Fra le opere più recenti, si segnalano: E. Lodolini, *L'amministrazione periferica e locale nello Stato Pontificio dopo la Restaurazione (con note su Ferrara)*, in «Ferrara viva», I (1959), n. 1, pp. 5-32; L. Toth, *Gli ordinamenti territoriali e l'organizzazione periferica dello Stato pontificio*, in *Studi in occasione del Centenario. 1. Scritti sull'amministrazione del territorio romano prima dell'unità*, Milano 1970, pp. 98-148; D. Cecchi, *L'amministrazione pontificia nella 2ª Restaurazione (1814-1823)*, Macerata 1978; R. Volpi, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato*

del 1831, all'età di 38 anni, venne arrestato dalla Polizia pontificia nei pressi della propria città natale e condotto nelle Carceri Nuove di Roma³³ in attesa di essere giudicato. L'accusa era quella di avere contribuito fattivamente alla buona riuscita dell'esperienza rivoluzionaria del Governo delle Provincie Unite³⁴ e di essere un convinto sostenitore delle proibite idee liberali³⁵.

Già in questa prima fase di detenzione preventiva emerge uno dei temi che ricorreranno con più insistenza in tutto l'epistolario. Tedeschini, infatti, sosteneva che i reati a lui ascritti erano stati estinti sia da un provvedimento del Cardinale Benvenuti nel marzo 1831³⁶, sia da due successive amnistie di Papa

Pontificio, Bologna 1983; P. Alvazzi del Frate, *Sistema amministrativo dipartimentale e Stato pontificio (1798-1816)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXIV (1991), pp. 217-232; Id., *Caratteri dell'amministrazione pontificia nell'Ottocento*, in M. De Nicolò (cur.), *L'amministrazione comunale di Roma. Legislazione, fonti archivistiche e documentarie, storiografia*, Bologna 1996, pp. 11-33.

³³ Le condizioni di vita dei detenuti erano estremamente dure anche nelle carceri preventive. Tedeschini ne parlava in questi termini: «fui posto in luogo segregato affatto dal consorzio umano, a dormire sulla paglia, privo della vista del cielo, in compagnia dei ladri ed assassini, con poco vitto, in fine in grembo della miseria, del pianto, e della desolazione» (M. Tedeschini, *Quaderno delle lettere*, pp. 14-15).

³⁴ Con decreto dell'8 febbraio 1831, i rappresentanti di alcune province dell'Umbria, delle Marche, dell'Emilia e della Romagna dichiararono l'indipendenza dei loro territori dallo Stato pontificio, istituendo un governo provvisorio, con sede a Bologna, presieduto da Giovanni Vicini, un avvocato nativo di Cento che già aveva ricoperto incarichi istituzionali in precedenti esperienze repubblicane. Venne immediatamente nominata un'Assemblea che il 4 marzo 1831 approvò il testo di una Carta costituzionale di stampo liberal-democratico, fondata sul principio della separazione dei poteri dello Stato. L'esperienza delle Provincie Unite ebbe breve durata: il 26 marzo dello stesso anno il governo austriaco intervenne militarmente e riconsegnò i territori ribelli nelle mani di Gregorio XVI, il quale, tuttavia, a seguito di quella parentesi rivoluzionaria, inaugurò una stagione di riforme volte a modernizzare il Paese, accondiscendendo ad alcune istanze liberali. Sul punto, si veda: M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, cit., pp. 617-623; F. G. Scoca, *Risorgimento e Costituzione*, Milano 2021, pp. 88-91.

³⁵ Nello specifico, gli veniva contestato di aver partecipato all'occupazione militare della cittadina di Parano al seguito delle truppe ribelli, di avere consegnato della corrispondenza al Console francese nello Stato pontificio per conto del Governo repubblicano e, soprattutto, di aver diffuso la falsa notizia che numerose truppe dell'esercito francese erano sbarcate al porto di Civitavecchia per fornire supporto militare agli insorti. Le risultanze processuali della causa di Marcello Tedeschini sono state pubblicate e si trovano in *Sessione seconda; alla Congregazione speciale sommaria deputata da Sua Santità, composta di sua Eccellenza Reverendissima Monsig. Benedetto dei Baroni Cappelletti, Governatore di Roma Direttore generale di Polizia, Presidente, degli illustrissimi e reverendissimi Monsignori Ugolini, Grimaldi, Clarelli, Tosti, giudici, dell'illustrissimo Sig. Avvocato Angelo Buglioni, Assessore di Polizia, relatore*, Roma 1831, pp. 79-88.

³⁶ In verità, l'amnistia concessa dal Cardinale Benvenuti venne invalidata da Gregorio XVI non appena l'intervento militare dell'esercito austriaco pose fine al Governo delle Provincie

Gregorio XVI, rispettivamente del 14 e del 30 aprile, pubblicate nel supplemento al n. 54 del Diario di Roma del 9 luglio³⁷. Il ricorso alle amnistie, tuttavia, almeno nelle aspettative processuali di Tedeschini, doveva essere solamente una «tavola di naufragio in caso di fatalità». Egli, infatti, era convinto della propria innocenza come si evince da una lettera inviata al proprio difensore, l'Avvocato Raffaele Ala³⁸, in cui gli trasmetteva alcuni documenti, da produrre «in manica ai Sig.ri Giudici», che lo avrebbero scagionato dalle accuse³⁹.

Il collegio giudicante, tuttavia, non ritenne fondate le difese né tantomeno applicabili le menzionate amnistie e, con sentenza del 3 ottobre 1831, condannò Tedeschini a 10 anni di reclusione (ridotti poi a 4 per grazia del sovrano), da scontare integralmente nel Forte Sangallo di Civita Castellana. Nei quaderni vi è un sostanzioso filone di corrispondenza in cui Tedeschini lamentava la violazione di numerosi diritti processuali e la conseguente illegittimità della condanna. In particolare, in un'accurata petizione a due Procuratori dei Poveri, Tedeschini rappresentava che gli era stata preclusa senza giustificato motivo la possibilità di nominare a proprie spese un avvocato di fiducia, che non erano state adeguatamente valutate le certificazioni, sottoscritte da parroci e priori della sua zona, che attestavano la sua buona condotta morale e, infine, che non erano stati ammessi i testimoni da lui citati, ma che gli unici a essere stati escussi erano gli stessi soggetti che lo accusavano dei fatti a lui ascritti⁴⁰.

Per tutto il periodo della detenzione, Tedeschini continuò a spedire lettere volte a censurare i gravi vizi di forma che avrebbero invalidato la sua condanna e a richiedere una revisione della propria posizione dinanzi «ad una nuova adunanza di Giudici più forniti di sangue freddo [...] e di raziocinio maggiore»⁴¹. Il tono utilizzato è estremamente melenso e ridondante: ricorrendo agli stilemi tipici delle suppliche carcerarie⁴², l'obiettivo dell'autore era quello suscitare la

Unite. Sul punto, si veda A. Oriani, *La lotta politica in Italia. Origini della lotta attuale (476-1887)*, Torino-Roma 1892, p. 332.

³⁷ Sulla stampa periodica in Roma e sulla storia del Diario di Roma, si veda M. Formica, *Mutamenti politici e continuità redazionali: le gazzette della stamperia Chracas*, in M. Caffiero, G. Monsagrati (curr.), *Dall'erudizione alla politica. Giornali, giornalisti ed editori a Roma tra XVII e XX secolo*, Milano 1997, pp. 103-126.

³⁸ Lo stesso Raffaele Ala, professore di diritto criminale alla Sapienza di Roma, di cui si sono citati alcuni brani in materia di reati di lesa maestà.

³⁹ M. Tedeschini, *Quaderno delle lettere*, pp. 9 e ss.

⁴⁰ M. Tedeschini, *Quaderno delle petizioni*, pp. 59 e ss.

⁴¹ M. Tedeschini, *Quaderno delle lettere*, p. 95.

⁴² Sulle forme e i contenuti delle suppliche nelle società di Antico Regime, si veda C. Nubola, A. Würigler (curr.), *Suppliche e gravamina: politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna 2002.

commiserazione del destinatario, facendo leva principalmente sulla infelicità della propria condizione. Ne traspare un funzionamento della giustizia fondato sull'irritualità e sul privilegio personale, piuttosto che sull'applicazione uniforme di regole formali, e in cui anche il foro interno conservava una certa rilevanza processuale. Per questo motivo Tedeschini, in una lettera indirizzata a Papa Gregorio XVI, si sentì in dovere di affermare che «non fu mai a capo di turbolenze, o di partiti; non mai ha mancato ai doveri di uomo religioso⁴³, di quieto cittadino e di padre sollecito alla educazione dei propri figli»⁴⁴. Tuttavia, nonostante le rassicurazioni ricevute in merito, in particolare dal Giudice processante Mordioni che gli aveva garantito che la sua causa sarebbe stata ridiscussa dinanzi ad un'altra commissione speciale in un'udienza fissata il 2 Aprile 1833, il nuovo giudizio non venne mai instaurato e Tedeschini fu costretto a scontare integralmente la propria pena nel Forte di Civita Castellana.

In questo luogo, le condizioni di vita dei detenuti erano pessime. Innanzitutto, il Forte presentava degli evidenti problemi strutturali, legati principalmente al fatto che non era stato originariamente progettato come luogo di pena⁴⁵. In una lettera indirizzata al Comandante Ferdinando Colasanti del 13 aprile 1832 veniva rappresentata una realtà carceraria di assoluto degrado⁴⁶. I detenuti si lamentavano in particolare dell'assenza di aperture nelle celle e dello scarso riciclo dell'aria che rendeva invivibile l'ambiente sia d'estate a causa del caldo, sia d'inverno a causa del freddo.

Contestazioni più precise all'amministrazione del Forte si ritrovano in una lettera indirizzata al Governatore di Roma Grimaldi e scritta da Francesco Madami, compagno di cella di Tedeschini, con il quale si era instaurato un rapporto di amicizia⁴⁷. Nel dettagliato elenco di doglianze ivi contenuto, si legge che: il

⁴³ Nelle risultanze processuali si trovano riportate, invece, alcune testimonianze in cui Tedeschini veniva dipinto come un uomo «di costumi riprovevoli, e irreligioso». Si veda *Sessione seconda; alla Congregazione speciale sommaria deputata da Sua Santità*, cit., p. 88.

⁴⁴ M. Tedeschini, *Quaderno delle petizioni*, p. 79.

⁴⁵ Si veda *supra*, nota 31.

⁴⁶ I toni apertamente critici nei riguardi dell'autorità papale e delle istituzioni pontificie («E in qual parte del Mondo si fanno mai queste crudeltà? Forse nell'Asia tra la gente selvaggia, dove lo strazio comune degli uomini porta sollievo? No: nell'Europa, anzi nell'Italia, anzi in Roma, e sotto un Sovrano che vuol essere appellato Santo Padre») valsero ai reclusi quasi due mesi di permanenza nelle segrete del Forte. Cfr. M. Tedeschini, *Quaderno delle lettere*, pp. 24-41.

⁴⁷ Anche Madami era stato processato per il coinvolgimento nei moti del 1831 ed era stato condannato a 7 anni di reclusione nel Forte Sangallo, poi ridotti a 3 per grazia del sovrano. Nei quaderni sono raccolte molte lettere e petizioni a firma di entrambi, i quali si lamentavano di essere le uniche due persone a dover scontare una pena per avere aderito al Governo delle Province Unite: «Si pubblicarono le sovrane amnistie, e due milioni di sudditi furono

Comandante Colasanti era troppo spesso assente e si disinteressava delle condizioni di vita dei reclusi; il vitto era scarso e di pessima qualità; vi erano numerosissime carenze nella fornitura carceraria; il medico in servizio presso il Forte spesso ignorava i reclusi che facevano richiesta di essere visitati; vi erano ritardi sistematici nella consegna della corrispondenza, e così via⁴⁸.

Un altro grande problema era rappresentato dalla violenza e dai soprusi perpetrati sistematicamente dal personale di guardia al Forte nei confronti dei detenuti. Il personaggio più odiato era l'assistente Conati, la cui condotta fu oggetto di una apposita petizione scritta dai reclusi e indirizzata al Comandante Colasanti, in data 29 ottobre 1832⁴⁹. Al Conati veniva contestato di non fornire ai detenuti le coperte per l'inverno nonostante i ripetuti richiami dello stesso Comandante, di appropriarsi dell'olio per le lanterne destinato ai detenuti, di non restituire i beni personali confiscati ai reclusi delle segrete una volta che venivano ricondotti in larga⁵⁰ e, in generale, di reprimere con la violenza ogni minima protesta o atto di insubordinazione da parte dei reclusi.

Molto spesso, infatti, le petizioni con cui i detenuti si lamentavano delle proprie condizioni non solo non producevano alcun effetto positivo, ma anzi davano seguito ad una severa reprimenda da parte del comando del Forte che puniva i reclusi relegandoli nelle segrete e limitandone il vitto a pane e acqua.

In buona sostanza, le condizioni igieniche precarie, le gravi carenze nella fornitura carceraria e le sistematiche vessazioni da parte del personale di guardia costituivano una vera e propria pena ulteriore rispetto alla mera privazione della libertà, rendendo la reclusione insostenibile per i detenuti.

Se questa è la realtà che emergeva dalle testimonianze dirette dei reclusi, è peraltro opportuno segnalare come, invece, nei documenti provenienti da ambienti vicini al Governo pontificio la situazione appariva ben diversa. Ad esempio, in un resoconto di una visita effettuata all'interno del Forte Sangallo nella primavera del 1838, il Cardinale Morichini⁵¹, il quale tuttavia non aveva visto

perdonati, ad eccezione di un picciol numero esiliati, com'è noto. Il ricorrente però e Francesco Madami soli rimasero nelle carceri» (M. Tedeschini, *Quaderno delle petizioni*, p. 72).

⁴⁸ M. Tedeschini, *Quaderno delle lettere*, pp. 65-76.

⁴⁹ M. Tedeschini, *Quaderno delle petizioni*, pp. 48-55.

⁵⁰ Tedeschini in particolare sosteneva che gli fosse stata sottratta una collanina raffigurante un'immagine sacra che la moglie gli aveva fatto recapitare in carcere. Cfr. *Ivi*, p. 52.

⁵¹ Carlo Luigi Morichini fu fra i massimi esperti in Europa in materia di carceri e luoghi di pena, che egli considerava delle vere e proprie istituzioni assistenziali, in quanto, al pari di orfanotrofi e ospizi per i poveri, dovevano servire al miglioramento morale degli indigenti e dei bisognosi. Fin dagli anni universitari frequentò l'ospizio di Tata Giovanni, al cui fondatore, Giovanni Borgi, dedicò una biografia e il 22 gennaio 1834 assunse la direzione dell'ospizio di S. Michele a Ripa Grande, in qualità di vicepresidente, carica che mantenne

personalmente i reclusi, ma raccontava quanto riportatogli dal Comandante Colasanti e dal cappellano del Forte, scriveva: «Essi [i reclusi] sono dunque trattati con grande umanità, non manca loro alcun sollievo compatibile colla reclusione: libri, musica, passeggio, conversazione fra loro. Anzi essi stanno sempre insieme meno la notte che dormono in stanze separate. Il Governo passa loro il trattamento di forzati ma ciascuno può spendere del suo quello che vuole. E siccome per lo più sono di agiate famiglie non si trattano male. Non v'è alcun orario fisso, ma stabiliscono la giornata come vogliono. Che differenza tra questa prigione e quelle tedesche»⁵².

In ogni caso, i mesi trascorsi nel Forte compromisero definitivamente le già precarie condizioni di salute di Tedeschini, che durante la prigionia iniziò a soffrire di «una affezione flogistica al fegato [...] ed una costante itterizia oltre alle febbri d'intermittenza»⁵³. Cominciò a maturare in lui la convinzione che la reclusione lo avrebbe ineluttabilmente condotto alla morte e, pertanto, in più occasioni scrisse al Papa, allegando le certificazioni mediche sottoscritte dai medici di servizio presso il Forte, per chiedergli la commutazione del residuo della pena in un equivalente periodo di esilio al di fuori dei confini dello Stato. Quando ormai gli rimanevano solo pochi mesi da scontare, arrivò persino a chiedere il trasferimento a proprie spese in un convento, ma nessuna di queste istanze trovò accoglimento.

3. Conclusione. Alcune riflessioni sul metodo di ricerca

A conclusione di questa ricostruzione dell'esperienza carceraria di uno dei

fino al 1840.

Le sue idee in merito alle funzioni e all'amministrazione dei luoghi di pena si trovano esposte in una dissertazione intitolata *I romani pontefici furono i primi a concepire ed eseguire il ben inteso miglioramento delle prigioni e questo ha per principalissimo elemento la religione cattolica: dissertazione letta nell'accademia di religione cattolica in Roma il 14 maggio 1840*, Roma 1840, e, soprattutto nel celebre trattato: *Degli istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma. Libri tre*, 3 voll., Roma 1842. Quest'ultima opera conobbe negli anni diverse riedizioni, in cui Morichini dava conto delle più recenti acquisizioni scientifiche in materia carceraria, anche alla luce delle visite da lui stesso effettuate in numerosi istituti detentivi di tutta Europa, e riscosse un notevole successo anche al di fuori dello Stato pontificio, al punto che Carlo Ilarione Petitti di Roreto, il più autorevole sostenitore della riforma penitenziaria in Italia, ne pubblicò una dettagliata recensione. Si veda in proposito: C. I. Petitti di Roreto, *Esame analitico e critico dell'opera pubblicata in Roma da Monsignor D. Carlo Morichini, intitolata: Degli istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma*, Milano 1843.

⁵² MCRR, Fondo Morichini, busta B.850, fasc. 9, n. 2.

⁵³ M. Tedeschini, *Quaderno delle petizioni*, p. 82.

tanti reclusi politici che affollarono le fortezze dello Stato pontificio nella prima metà del XIX secolo, si impone qualche riflessione sul metodo di ricerca. Innanzitutto, è fondamentale evidenziare come l'analisi delle caratteristiche e degli obiettivi della reclusione politica non possa prescindere dalla multidisciplinarietà dell'approccio storiografico. Come faceva notare Mario Sbriccoli, infatti, l'evoluzione storica dei sistemi penali è frutto di una commistione di elementi eterogenei che difficilmente può essere compresa se non si tenta di rivolgere lo sguardo oltre le rigide categorie dottrinali della scienza penalistica, adottando un metodo storiografico che tenga in considerazione i numerosi stimoli extragiuridici che ne influenzarono i mutamenti, in molti casi in misura anche maggiore di quelli propriamente giuridici. «È dunque l'approccio 'plurale, dinamico ed integrato' – scriveva Sbriccoli in un passaggio che ben illustrava i principi della sua metodologia di ricerca storica – che permette allo storico di 'vedere' in tutta la sua rilevanza la specificità della 'dimensione penale' della vita associata ed il reale funzionamento dei sistemi penali storicamente rilevati. Intendo il loro concreto dispiegarsi nei fatti, e non soltanto la loro conformazione, qual è possibile desumere dalle norme e dalle dottrine»⁵⁴.

Il settore del diritto penale che forse più di tutti si presta ad un simile approccio è proprio quello dell'esecuzione della pena. Su questo tema, infatti, non è stata quasi mai la scienza criminalistica a saper dare l'impulso dal proprio interno ad un processo di elaborazione giuridica in grado di condurre a dei compiuti progetti di riforma, ma spesso si è conformata, più o meno passivamente, a istanze e innovazioni provenienti da esperienze estranee al mondo del diritto. A testimonianza di ciò, nel corso dell'Ottocento, il movimento internazionale di riforma del sistema carcerario, che aveva come obiettivo quello dell'introduzione nelle carceri europee del modello penitenziario, basato sull'isolamento individuale del detenuto, aveva tra i propri principali ideologi e promotori figure prive di una formazione eminentemente giuridica, come ad esempio filantropi, medici, architetti, funzionari dello Stato e altri intellettuali di eterogenea formazione⁵⁵. Questo concetto era chiaro a chi si è occupato dei sistemi penitenziari fin dai primi decenni del secolo scorso. A tale proposito, Ladislao Thot scriveva: «La prassi penitenziaria ha carattere giuridico, economico, morale e sociale. Ha carattere giuridico, perché regola rapporti giuridici ed è esercitata in servizio del

⁵⁴ La citazione, che doveva originariamente far parte dell'introduzione ad un volume dedicato alla storia del diritto penale, mai pubblicato a causa della prematura scomparsa dell'autore, si trova oggi in M. Sbriccoli, *Appunti per Introduzione*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, 2009, Tomo II, p. 1312.

⁵⁵ Per una ricognizione dei principali «*prison reformers*» e delle loro opere, si rinvia a G. Palmieri, *Nisi probos efficias disciplina. La questione penitenziaria nella Roma pontificia dell'Ottocento: una ricerca bibliografica*, in «*Historia et Ius*», 18 (2020) - [DOI 10.32064/18.2020.14] - paper 18.

diritto, provvedendo all'esecuzione di ordini giudiziari e legali. Ha carattere economico, perché il disciplinamento del lavoro, che è uno dei suoi compiti, presenta aspetti economici. Ha carattere morale e sociale, perché, in quanto regola il trattamento dei detenuti, non può non mirare a fini morali (emenda dei condannati, ecc.) e sociali, perché rende a rendere i detenuti più idonei ad un nuovo collocamento nella Società»⁵⁶.

Anche per queste ragioni, i soli strumenti del diritto non sono sufficienti per comprendere la complessità del fenomeno per cui, nel giro di pochissimi anni, il carcere passò dall'essere un luogo principalmente deputato al mero trattenimento degli imputati in attesa di giudizio⁵⁷ a vero e proprio luogo simbolo della repressione penale, al punto che carcere e pena, nel linguaggio comune, vengono ad oggi utilizzati quasi come sinonimi. A ciò si aggiunga che, come visto, nel medesimo ordinamento spesso convivevano regimi detentivi differenti, distinti sulla base del tipo di reato commesso dal detenuto. Pertanto, analizzando con uno sguardo ampio e multidisciplinare l'esecuzione materiale della pena detentiva si possono ricavare dati giuridicamente rilevanti in merito allo scopo perseguito dall'ordinamento nell'applicazione della pena per ciascuna categoria di reato e all'effettivo raggiungimento, o meno, di tale scopo nel concreto.

Ciascun sottosistema penale, come visto, aveva le proprie caratteristiche peculiari, oltre che nel diritto sostanziale e in quello processuale, anche nella successiva fase dell'esecuzione della pena. Tale assunto può essere facilmente colto in materia di reati politici, la cui repressione nello Stato pontificio si articolava all'interno un sistema coeso, dotato di proprie fattispecie tipiche di reato, di un proprio modello processuale *ad hoc*, e di un proprio catalogo di pene. Il tutto coerentemente informato dalla medesima *ratio* consistente nel considerare il colpevole di reati politici non come un semplice criminale, bensì come un vero e proprio nemico dell'ordinamento, che come tale doveva esserne posto ai margini, se non addirittura eliminato⁵⁸.

⁵⁶ L. Thót, *Studi penitenziari storici*, in «Rivista di diritto penitenziario. Studi teorici e pratici», II (1931), n. 1, pp. 61-62.

⁵⁷ Sebbene lo scopo principale fosse quello di detenzione preventiva, fino al XIX secolo in carcere venivano trattenuti anche i debitori insolventi e i giovani delle famiglie nobiliari su istanza dei padri (il c.d. carcere «*ad correctionem patris*»). Sulla carcerazione per debiti, si veda: R. Bonini, *La carcere dei debitori. Linee di una vicenda settecentesca*, Torino 1991; G. Pace, *Contrainte par corps. L'arresto personale per debiti nell'Italia liberale*, Torino 2004; mentre sul carcere *ad correctionem* si veda A. Merlotti, *Prigionieri di Stato e prigionieri «ad correctionem». Reclusi in fortezza nel Piemonte di Carlo Emanuele III*, in L. Antonielli (cur.), *Carceri, carcerieri, carcerati*, cit., pp. 215-234; M. Cavina, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità ad oggi*, Firenze 2007, pp. 225-235.

⁵⁸ Fra i primi storici ad occuparsi dei rapporti fra giustizia e politica vi fu il francese François Guizot, che definiva l'utilizzo per finalità politiche dello strumento processuale un sintomo

Come notava Otto Kirchheimer: «Every political regime has its foes or in due time creates them»⁵⁹. Sebbene l'analisi di Kirchheimer si concentri principalmente sugli stati totalitari del '900, il problema dell'utilizzo dello strumento giuridico per legittimare politicamente il Governo di una Nazione ed eliminarne gli oppositori è tanto antico quanto la nascita degli ordinamenti statali stessi in età moderna; e nello Stato pontificio questo fenomeno assunse profili di assoluta peculiarità. Le vicende di Marcello Tedeschini ci dimostrano, infatti, come dalla sua posizione di «politico» (accusato, prima, e recluso, poi) derivasse tutta una serie di conseguenze giuridicamente rilevanti che lo distinguevano dalla popolazione carceraria «comune». Questa differenziazione di trattamento, soprattutto nella fase dell'esecuzione della pena, è un prodotto tipico dell'Ottocento giuridico; ciò per almeno due ordini di motivi. In primo luogo, il modello statale dell'assolutismo monarchico, che aveva caratterizzato tutta l'Età moderna, era stato messo irreversibilmente in crisi dalla Rivoluzione francese. Il restaurato assetto geopolitico, delineato a tavolino dalle potenze europee riunitesi nel Congresso di Vienna, si rivelò un velleitario e artificioso tentativo di riportare indietro la storia, destinato pertanto ad avere vita breve. Sul piano che qui ci interessa, al progressivo affievolimento del potere monarchico seguì un conseguente ridimensionamento dell'alveo dei reati di lesa maestà, all'interno del quale non rientravano più tutte le condotte che, anche indirettamente, consistevano in un'illecita usurpazione di una qualsiasi delle innumerevoli prerogative del sovrano, ma le fattispecie tipiche iniziavano ad essere limitate alle sole condotte puramente politiche⁶⁰. In secondo luogo, il diffondersi della finalità emendativa della pena, e il conseguente maggiore spazio che la pena detentiva iniziò

del fallimento di un governo: «Che farà quel governo che vede la società male amministrata agitarsi sotto di sé? Inabile a governarla, intraprenderà a punirla. Non ha saputo adempiere alle sue funzioni, usare della sua forza; domanderà perciò ad altri poteri di esplicitare un ufficio che non è il loro, di prestargli una forza per un impiego al quale questa non è destinata. E poiché il potere giudiziario si trova in rapporti più stretti e intimi che non ogni altro con la società, poiché tutto mette capo o può metter capo a processi, sarà per l'appunto il potere giudiziario a essere chiamato a uscire dalla sua sfera legittima, per esercitarsi in quella ove il governo non è potuto bastare. Abbonderanno allora i processi in cui è interessato il governo. Si vedranno allora le leggi penali ricevere una estensione non solo contraria ai loro termini, ma fuori della portata ove esse possono giungere. Loro definizioni saranno allora costrette, per così dire, ad aprirsi e ad ammettere ciò che esse non contenevano affatto. Allora gli atti saranno considerati in ragione delle persone; le intenzioni terranno luogo degli atti; le presunzioni suppliranno alle prove» (F. Guizot, *Giustizia e politica*, Torino 1945, pp. 93-94).

⁵⁹ O. Kirchheimer, *Political Justice*, cit., p. 3.

⁶⁰ Molti autori individuano in questo mutato contesto ordinamentale il passaggio decisivo dalla nozione di «lesa maestà» a quella di «reato politico». Cfr. L. Scatena, *Le società segrete*, cit., pp. 305-307.

progressivamente a trovare nelle principali codificazioni penali europee, produsse una riflessione interna ai singoli ordinamenti su quali fossero le categorie sociali e di «autore tipo» più proficuamente emendabili, alle quali era opportuno applicare il sistema penitenziario. Per le ragioni poc'anzi illustrate, il regime detentivo dei politici, a questo punto, non poteva più essere il medesimo di quello di tutti gli altri detenuti. Ritornando all'esperienza di Tedeschini, le pessime condizioni strutturali del Forte Sangallo, le continue vessazioni del personale di sorveglianza e la sostanziale indifferenza delle istituzioni non erano meramente dovute all'inefficienza e all'incuria dell'amministrazione pontificia, ma erano parte del trattamento carcerario che, lungi dal dover rieducare un nemico dello Stato, era finalizzato all'afflizione del condannato e al suo allontanamento dalla società.